

INFORMATIVA SULLE PMI

La nuova definizione di PMI (classificazione che comprende micro imprese, piccole e medie imprese) ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 06/05/2003 recepita dalla legislazione nazionale con D.M. 18/04/2005 è in vigore dal 1 Gennaio 2005.

Secondo tale definizione, è considerata:

1. **MICRO IMPRESA** quella che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o, in alternativa, un totale attivo dello stato patrimoniale non superiori a 2 milioni di euro;
2. **PICCOLA IMPRESA** quella che occupa meno di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo o, in alternativa, un totale attivo dello stato patrimoniale non superiori a 10 milioni di euro;
3. **MEDIA IMPRESA** quella che occupa meno di 250 dipendenti e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro.

Per rientrare nella definizione, l'impresa deve rispettare entrambi i requisiti (numero dipendenti e fatturato/tot. attivo stato patrimoniale). Il numero di dipendenti e i requisiti finanziari devono essere relativi dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato.

Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti, è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa di cui si vuole indagare la dimensione aziendale.

1. Sono considerate **ASSOCiate** le imprese tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

In caso di impresa *associata* ad una o più imprese, ai dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti (si considera la più elevata fra le due), quelli relative alle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell' impresa richiedente stessa.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono *collegate* a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di *imprese associate* qualora siano presenti particolari categorie di investitori (tra i principali: società pubbliche di partecipazione, università, investitori istituzionali) a condizione che questi non siano individualmente o congiuntamente *collegati* all'impresa. Fa eccezione l'impresa in cui almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici congiuntamente; in tal caso l'impresa si considera sempre di grandi dimensioni.

2. Sono considerate **COLLEGATE** le imprese tra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa;
- un'impresa detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (quando la legge lo consenta);
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima.

Si considerano collegate anche le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra descritte tramite altre imprese o con investitori istituzionali oppure attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività sullo stesso mercato dell'impresa in questione o su mercati contigui.

In quest'ultimo caso, per determinare il collegamento, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni tali da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione Istat 2007, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato.

In questo caso, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato; se questo non fosse disponibile, ai dati dell'impresa si sommano interamente quelli delle imprese collegate. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati relativi alle imprese situate immediatamente a monte o a valle delle imprese collegate stesse (a meno che questi non siano già ripresi tramite il consolidamento).

3. Se un'impresa detiene esclusivamente partecipazioni o è partecipata in misura inferiore al 25% è considerata **AUTONOMA**. In tal caso, i dati da considerare sono solamente quelli dell'azienda stessa.